

N. 04726/2009 REG.SEN.
N. 02043/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 2043 del 2009, proposto da:

Tieffea di Tagliabue Augusto e C. S.n.c., rappresentato e difeso dagli avv. Simona Bozzini, Barbara Bellotti, con domicilio eletto presso Simona Bozzini in Milano, via Hajech 10;

contro

Comune di Giussano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Anania, con domicilio eletto presso Riccardo Anania in Milano, via Brera, 16;

Sportello Unico Per L'Edilizia;

nei confronti di

A.S.A. Colombo S.a.s. di Colombo A.&C.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento a firma del Responsabile dello Sportello Unico Edilizia

24.6.2009 prot. n. 18217, notificato in data 3.7.2009, con il quale viene ingiunto alla società ricorrente la demolizione delle opere asserite abusive; di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giussano in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23/09/2009 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 21, decimo comma, e l'art. 26, quarto e quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come rispettivamente modificati dall'art. 3 e dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e la superfluità di ulteriore istruttoria;

Considerato in fatto e diritto quanto segue:

la società ricorrente svolge attività industriale all'interno di immobili siti nel Comune di Giussano, in zona produttiva, di proprietà di terzi.

Ha impugnato con l'iscritto ricorso l'ordine di demolizione di due impianti, esterni ai capannoni, ma funzionali all'attività di raccolta dei rifiuti, contestati dall'Amministrazione, in quanto posizionati ad una distanza inferiore a 5 mt dal

confine.

Avverso l'ordinanza qui impugnata vengono articolate le seguenti censure:

- 1) Eccesso di potere per carenza di motivazione, motivazione generica, abuso di potere, illogicità ed ingiustizia manifesta; violazione e travisamento del legittimo procedimento, eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento di fatto e di diritto: sostiene parte ricorrente l'illegittimità del provvedimento in quanto la società viene indicata erroneamente come proprietaria e gli accertamenti svolti sono stati incompleti; è stata poi omessa la comunicazione di avvio del procedimento, privando l'interessata della possibilità di prospettare la tipologia delle opere;
- 2) Ulteriormente, eccesso di potere per motivazione travisata, generica ed indeterminata; eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento giuridico e di fatto: la motivazione fa riferimento alla generica violazione della disciplina delle distanze.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 23 Settembre la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 21, decimo comma, e l'art. 26, quarto e quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come rispettivamente modificati dall'art. 3 e dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Il ricorso si presenta fondato.

Risulta infatti meritevole di accoglimento la censura relativa alla violazione dell'art 7 L. 241/90, non essendo l'ordine di demolizione stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento.

Secondo la difesa dell'Amministrazione Comunale la ricorrente avrebbe avuto conoscenza del procedimento, in quanto presente al sopralluogo effettuato dai

tecnici comunali in data 11.6.2009.

Ad avviso del Collegio, la comunicazione ex art 7 L. 241/90, che deve contenere l'indicazione esatta del procedimento avviato e quindi, nel caso di abuso edilizio, la contestazione delle opere che si ritengono abusive, non può essere sostituita dalla presenza dell'interessato ad un sopralluogo, durante il quale non viene formulata una precisa contestazione, ma vengono svolte attività ricognitive della situazione di fatto.

Così agendo, l'Amministrazione ha privato il ricorrente della possibilità di rappresentare la natura pertinenziale e la funzione delle opere contestate, nonché di prospettare eventuali soluzioni compatibili con la normativa edilizia in materia di distanze.

Per tale ragione il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Il Collegio ravvisa giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordine di demolizione a firma del Responsabile dello Sportello Unico Edilizia 24.6.2009 prot. n. 18217.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23/09/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/09/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO